CAMERA DEI DEPUTATI N. 2564

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, ALTISSIMO, BASLINI, FERRARI GIORGIO, ZANONE

Presentata il 30 aprile 1981

Norme in materia di educazione sanitaria e informazione sulla sessualità nella scuola pubblica

Onorevoli Colleghi! — Negli ultimi anni il Parlamento ha approvato alcune leggi che possono essere considerate nella loro ottica d'insieme tappe fondamentali sulla via della crescita civile e sociale del Paese, tra le quali quelle riguardanti il nuovo diritto di famiglia, lo scioglimento del matrimonio, la riforma sanitaria, l'interruzione volontaria della gravidanza e, nel campo della scuola, i processi di adeguamento di contenuti e metodi didattici per una migliore formazione dei giovani.

In particolare, la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale – che si ispira al principio di tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività – ha tra gli obiettivi principali anche la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di una adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità e la prevenzione delle malattie; la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, prendendo atto di una realtà amara – e cioè l'esistenza di numerosissimi casi di aborto clandestino che a volte provocano alla donna la morte

o danni fisici e psichici – tende ad eliminare o ridurre siffatta situazione e predispone a tal fine taluni strumenti di intervento pubblico intesi come mediazione sociale; le leggi che hanno avviato processi di riforma della scuola mirano, in sintesi, ad agevolare nei giovani lo sviluppo della loro personalità e della loro partecipazione, come individui e come cittadini.

Occorre tuttavia tenere presente che le leggi comportanti trasformazioni incisive nel contesto della società, e tra esse in particolare quelle citate, rischiano di non conseguire gli scopi che le ispirano o di andare al di là degli scopi stessi se non vengono predisposti gli « strumenti » mediante i quali si possa contribuire alla loro effettiva e pratica attuazione. Può verificarsi, infatti, che l'educazione sanitaria e la prevenzione delle malattie - le quali, come si è ricordato, sono aspetti qualificanti della riforma sanitaria - restino mere affermazioni di principio; che gli avviati processi di riforma della scuola restino carenti circa la capacità effettiva di contribuire compiutamente alla formazione

dell'individuo inteso come soggetto responsabile di scelte e comportamenti; che la normativa sull'interruzione volontaria della gravidanza, pur se « equilibrata » non raggiunga compiutamente lo scopo, per cui fu approvata, di combattere la piaga dell'aborto clandestino. Al riguardo, invero, il risultato da conseguire non è quello della libertà dell'aborto bensì quello della libertà dall'aborto tenendo lontana la donna dalla terribile tentazione dell'interruzione della gravidanza mediante un'efficace azione preventiva, consistente anche in una adeguata informazione sui problemi sessuali nei tempi, nei luoghi e nei modi più opportuni.

Ora non v'è dubbio che uno degli « strumenti » a disposizione dello Stato più idonei al conseguimento degli obiettivi accennati è rappresentato dalla scuola che, coinvolgendo nella fascia dell'obbligo la generalità dei giovani, è in grado di svolgere la migliore azione formativa e divulgativa, responsabilizzando i singoli verso i temi di più rilevante interesse sociale mediante tutte le informazioni indispensabili a perseguire un'autentica autodeterminazione nelle scelte individuali.

Con la presente iniziativa legislativa si vuole, appunto, tramite la scuola pubblica di ogni ordine e grado responsabilizzare i giovani su due temi di rilevante interesse sociale e precisamente sull'educazione sanitaria e sulla sessualità. Ciò allo scopo sia, come si è detto, di promuovere lo sviluppo integrale della personalità degli alunni e della loro capacità di scegliere responsabilmente i propri comportamenti, sia di dare un concreto contributo agli accennati processi in atto di riforma della scuola stessa che attualmente appare anche come la sede più appropriata di collaborazione, attraverso gli organi collegiali, tra docenti, alunni e famiglie.

Sull'essenzialità dell'educazione sanitaria nella scuola non v'è certo bisogno di spendere molte parole, tanto essa è evidente. La salute rappresenta il bene più prezioso per l'individuo e cercare di preservarla è nel suo interesse, oltre che in quello della collettività, anche sotto il non trascurabile profilo economico.

Invece, circa la necessità dell'informazione sulla sessualità sembra opportuno soffermarsi, sia pure brevemente. È ormai generale convinzione che tale informazione sia diventata parte integrante della formazione civile e culturale di ogni individuo e la scuola non può continuare ad ignorarla.

L'esigenza dell'informazione nella scuola nasce, tra l'altro:

dalla necessità di pervenire a comportamenti ispirati al senso di responsabilità piuttosto che all'ossequio a comportamenti convenzionali;

dall'opportunità di informare al fine di prevenire i danni causati dall'ignoranza delle cognizioni scientifiche in materia sessuale. Cioè, prevenire le gravidanze indesiderate, combattere il fenomeno delle interruzioni di maternità anche in età giovanile (spesso sono le donne più giovani a pagare di persona la disinformazione) e prevenire l'insorgere di malattie di origine sessuale;

dalla necessità di avviare i giovani verso scelte resposabili e forme nuove di rifiuto della violenza e della prevaricazione, e, quindi, di « demotivare » il diffuso fenomeno della violenza sessuale che nasce, a un tempo, dal « tabù » rappresentato dal sesso e dalla mitizzazione di esso;

dalla necessità del superamento delle discriminazioni e delle limitazioni che di fatto tuttora impediscono alla donna la piena estrinsecazione della propria personalità nella vita affettiva e sessuale;

infine, dall'opportunità di non lasciare al caso gli interventi educativi in questo campo che è condizionante di altri e molteplici aspetti della vita umana.

Per il conseguimento delle finalità di cui si è detto la proposta di legge prevede:

da parte della scuola materna e di quella elementare la cura dell'educazione sanitaria degli alunni, comprensiva di elementi informativi sul sesso adeguati all'età degli alunni stessi; da parte della scuola media dell'obbligo la cura dell'educazione sanitaria e dell'informazione sulla sessualità;

da parte della scuola media superiore, di ogni ordine e grado, la cura della sola informazione sulla sessualità.

La pratica divisione in tre parti dell'intero ciclo scolastico primario e secondario ai fini di cui trattasi trova le sue ragioni:

1) nel fatto che nella scuola materna e in quella elementare deve considerarsi prevalente e fondamentale l'educazione sanitaria e, conseguentemente, marginale l'informazione sessuale, limitata all'essenziale in relazione alla giovane età degli alunni.

Ad impartire siffatta educazione saranno gli insegnanti di classe che, presumibilmente, sono più idonei a scegliere i modi e i tempi più opportuni per farlo. Per l'assolvimento di questo compito, per vari aspetti delicato, essi dovranno avvalersi della collaborazione delle unità sanitarie locali competenti per territorio le quali per legge (legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale) sono tenute all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e 'privata di ogni ordine e grado.

I principi e i criteri didattici a cui gli insegnanti dovranno attenersi saranno stabiliti in via generale dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti i due organismi consultivi più importanti nel campo dell'istruzione pubblica e della sanità: il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il Consiglio sanitario nazionale.

Di conseguenza, nella scuola materna e in quella elementare l'educazione sanitaria, intesa nel senso indicato, verrebbe a essere parte integrante dell'insegnamento;

2) nella considerazione che nella scuola media dell'obbligo, la quale certamente rappresenta la fascia più delicata dell'istruzione pubblica per le sue finalità formative e per l'età degli alunni, l'educazione sanitaria e l'informazione sulla sessualità devono considerarsi di pari importanza.

L'educazione e l'informazione in questione verranno date tramite particolari « conferenze » i cui contenuti terranno conto del corso triennale di tale scuola. Sono previste conferenze e non lezioni perché l'educazione sanitaria e l'informazione sulla sessualità, mirando a favorire nei giovani alunni la conoscenza di tematiche coinvolgenti anche la loro qualità di cittadini e lo sviluppo della loro personalità e capacità di scegliere responsabilmente i propri comportamenti, non possono essere considerate materie scolastiche in senso stretto ma argomenti riguardanti la funzione educatrice generale della scuola e, quindi, legati a molteplici discipline scolastiche.

Le conferenze dovranno essere tenute da docenti della scuola oppure da esperti esterni. Per quanto riguarda i docenti è prevista l'utilizzazione soltanto di coloro che volontariamente faranno richiesta di frequentare corsi regionali ad hoc la cui attuazione è delegata al Governo. La volontarietà della frequenza di tali corsi è resa necessaria in considerazione dei dubbi di costituzionalità che solleverebbe una partecipazione obbligatoria ai corsi stessi. Per questo, essendo possibile in ipotesi che nessuno dei docenti chieda di frequentare i corsi, è prevista l'utilizzazione di esperti esterni alla scuola. Questi esperti dovranno essere scelti tra i laureati presso le facoltà di scienze mediche, biologiche, naturali e sociali, a motivo della specificità dei temi da trattare e della loro connessione con la funzione educatrice generale della scuola.

In considerazione dell'età degli alunni (particolarmente idonea ad influire sulla formazione di essi) i contenuti, i criteri di educazione e informazione e le cadenze delle conferenze dovranno essere determinati prima di ogni anno scolastico dal Ministro della pubblica istruzione, anche in questo caso, per ovvi motivi, previ pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio sanitario nazionale.

Allo scopo, infine, di evitare eventuali, ingiustificati assenteismi il tempo neces-

sario allo svolgimento delle conferenze dovrà essere aggiunto all'orario scolastico, nelle cadenze stabilite, senza soluzione di continuità con esso;

3) nella consapevolezza che nella scuola media superiore, di ogni ordine e grado, la maggiore maturità degli alunni consente di concentrare lo sforzo educativo in questione su di una più specifica e scientifica informazione circa i problemi e i rapporti sessuali. Da ciò l'opportunità di affidare l'informazione unicamente a esperti esterni e preferibilmente a docenti universitari mediante cicli bimestrali di conferenze la cui realizzazione spetterebbe ai consigli di istituto. L'educazione sanitaria e l'informazione sulla sessualità sia nella scuola media dell'obbligo sia in quella superiore, non potendo essere considerate per le ragioni già dette autonome discipline scolastiche non dovranno costituire materia di esame.

Onorevoli Colleghi, la presente iniziativa è, dunque, diretta a dare un contributo equilibrato al problema, non più eludibile, dell'inserimento nell'ambito dell'educazione generale della scuola di temi che fanno parte ormai dello stato di evoluzione in atto nei costumi sociali del Paese per cui chiediamo nei suoi confronti il vostro benevolo consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

Art 1

Lo Stato assicura l'educazione sanitaria e l'informazione sulla sessualità nella scuola pubblica al fine di agevolare negli alunni lo sviluppo integrale della loro personalità e la capacità di assunzione di scelte e comportamenti liberi e responsabili

L'intervento dello Stato si avvale della collaborazione delle famiglie e delle iniziative che gli organi collegiali della scuola intenderanno prendere nell'ambito della disciplina posta dalla presente legge

ART 2

La scuola materna e quella elementare curano l'educazione sanitaria degli alunni, comprensiva di elementi informativi sulla sessualità adeguati all'età degli alunni stessi

L'educazione sanitaria è impartita dall'insegnante di classe in collaborazione con i servizi medico-scolastei di cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n 833, e sulla base di principi e criteri didattici dettati dal ministro della pubblica istruzione prima di ogni anno scolastico, previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio sanitario nazionale

ART 3

La scuola media dell'obbligo cura l'educazione sanitaria e l'informazione sulla sessualità A tal fine si avvale in particolare di conferenze, che tengano conto della esigenza di gradualità nell'arco del triennio dei temi da trattare

Le conferenze sono tenute

1) da docenti della scuola che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo articolo 5 e in collaborazione con i servizi medico-scolastici di cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n 833,

2) oppure da esperta esterna alla scuola di cui al successivo articolo 6

I contenuti e i criteri di educazione e informazione, nonché la cadenza delle conferenze sono determinati prima di ogni anno scolastico dal Ministro della pubblica istruzione, previ pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio sanitario nazionale

Il tempo necessario per lo svolgimento delle conferenze si aggiunge, nella cadenza stabilita ai sensi del comma precedente, a quello dell'orario scolastico in modo da evitare duplicazione di turni

ART 4

La scuola media superiore di ogni ordine e grado cura l'informazione sulla sessualità mediante cicli bimestrali di conferenze la cui frequenza è obbligatoria

I temi dell'informazione sulla sessualità sono affidati ad esperti esterni alla scuola di cui al successivo articolo 6

La realizzazione dei cicli di conferenze spetta ai consigli d'istituto

ART 5

Ai fini di cui al precedente articolo 3 a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, previi pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio sanitario nazionale, attua in collaborazione con le università e sulla base di proposte formulate dagli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi d'intesa con i consigli scolastici distrettuali, corsi regionali di preparazione per il personale docente della scuola media dell'obbligo

Ai corsi di cui al comma precedente partecipano i docenti che ne fanno richiesta I corsi devono essere organizzati in tempi e modi tali da non distogliere i frequentatori dall'adempimento del regolare svolgimento delle attivita didattiche ordinarie

ART. 6.

Ai fini di cui ai precedenti articoli 3 e 4 il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro del tesoro, è delegato ad emanare norme per l'utilizzazione e il trattamento degli esperti chiamati a tenere le conferenze nella scuola secondaria di ogni ordine e grado, secondo i seguenti principi e criteri:

- 1) sono da considerare esperti i laureati presso le facoltà di scienze mediche, biologiche, naturali e sociali;
- 2) per i cicli bimestrali di conferenze di cui al precedente articolo 4 tra gli esperti deve essere data la preferenza ai docenti universitari;
- 3) l'utilizzazione degli esperti deve avvenire mediante il ricorso a forme di convenzionamento.

ART. 7.

L'educazione sanitaria e l'informazione sulla sessualità nella scuola secondaria di ogni ordine e grado non costituiscono materia di esame.

ART. 8.

Al personale docente a cui sono affidate le conferenze spetta una speciale indennità non pensionabile, stabilita dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro.

ART. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di bilancio previsti per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.